



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

# **Universitätsbibliothek Paderborn**

## **Acta Ecclesiae Mediolanensis**

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

**Borromeo, Carlo**

**Brixiae, 1603**

Editto Del modo d'andare alla Madonna di S. Celso, & altre Chiese, per occasione d'Indulgenze, stationi, orationi &c.

**urn:nbn:de:hbz:466:1-11399**

ce e religiose actioni, osservando diligente mente tutto quello che in questa parte è stato ordinato ne i nostri Conci lij Provinciali.

Nelle processioni delle letanie, & altre, n'uno porti dietro, o metta fuori in quelle strade e luoghi dove si passa, cosa alcuna da mangiare, né da bere, o per sé, o per vendere ad altri.

Commandiamo ancora à tutti li Capitoli, Rettori, Vicarij, Sacristi, Ostiarij, & altri Custodi della Chiesa Metropolitana, delle Collegiate, e Parochiali, che ammoniscano tutti i prefati delinquenti nelle Chiese; & che non permettano, che in esse si facciano le cose di sopra prohibite, ouero almeno ne auerenti scano noi; o gli Officiali nostri nel qual officio se faranno negligenti, incorrano la pena di pagare duot. Scudi per ciascuna volta, conforme à la Bolla sudetta di Pio Quinto di Santa memoria.

Ricordiamo anco à Religiosi ouero Regolari, il commandamento che à loro è fatto nella detta Bolla in virtù di Santa obediéza, di dover deputare qualche uno nelle lor Chiese, che scacci fuori questi tali; E se faranno in ciò negligenti, vuole che siano grauissimamente ripresi dall'Ordinario; e ricusando essi d'obedire, incorrano in graviissime pene in essa Bolla contenute.

E per questo li ammoniamo, e preghiamo nelle viscere del Signore, che per riserzenza & honore di Dio, e per esequire il sudetto Concilio di Trento, e Bolla di Pio Quinto, & anco l'altre Bolle del medesimo Pio Quinto di Santa memoria, di 27. Giugno 1566. stampate presso il Concilio nostro primo Provinciale, facciano esattissimamente osservare nelle loro Chiese le sopradette cose.

In fede delle quali cose habbiamo com mandato, che questo nostro Edicto sottoscritto di mano nostra, e del Cancelliere della nostra Corte Archiepiscopale, sia posto in pubblico, & attaccato alle porte della Chiesa nostra Metropolitana, e del Palazzo Archiepiscopale: & vogliamo che tali affissione habbia quella istessa forza, come se à tutti fosse stato particolarmente inti-

mato, notificato, e presentato. Dat. nel Palazzo nostro Archiepiscopale il 13. di Nouembre. M. D. LXXIIIL

## B D I T T O

Del modo d'andare alla Madonna di S. Celso, & altre Chiese, per occasione d'Indulgenze, Stationi, orationi &c.

C A R O L V S S. R. E. P R E S B Y. Cardinalis Tit. Sancte Praxedis, Dei & Apostolice sedis gratia Archiepiscop. S. Ecclesie Mediolanensis.

N O N possiamo senza gran pregiodio della coscienza nostra, e pericolo di qualche nuovo flagello e ruina dalla mano di Dio sopra questo popolo, dissimular in esso le pubbliche offese, che si fanno à Sua diuina maestà, nè anco le manifeste occasioni di esse; molto meno quelle, con le quali va più apertamente congiunta grauissima ingiuria al diuino culto, come è l'irruerenza e l'abuso delle Chiese e luoghi sacri, delle feste è solennità de i santi, e di quell'estimabil tesoro delle sante indulgenze; del quale con il caro prezzo del suo sangue sparso nella santa Croce, e con imerti, fatiche, martirij, & morte de i suoi serui & amici ha arrichito Christo Signor nostro la sua cara sposa la Chiesa Santa, e per mezzo del suo Vicario in terra ha fatto, e fa alla giornata così abondante parte à questa Città & popolo.

Di qui è che sentiamo grandissimo dolore, in veder con gli occhi nostriti troppo ingratamente continuati, e moltiplicati in questa Città varij publici scandali e peccati intorno à queste cose; in tempo specialmente, nel quale la fresca piaga della pestilenzia passata, pareua che dovesse bastare à frenar in questo tutti quegli anco, ne i quali per altro non fosse ne timor di Dio, nè punto di desiderio della sua propria salute.

Ilche è anco tanto maggiormente di vniuersale scandalo à questo popolo, & occasione manifesta à molti de nuoue

peccati, quanto che si commettono simili transgressioni nelle parti più frequenti della Città, e ne i luoghi e tempi più sacri e solenni, e di maggior concorso delle genti; nè ciò passa più senza manifesto dispreggio delle constitutioni de sommi Pontefici, de sacri canoni, de concilij, & vltimamente di quello di Trento, e de i Sinodi, & altri ordini da noi publicati in questa materia.

Però vedendo noi, che, nè l'Editto nostro passato, nè tutti gli officij, che infinite volte e con nostre lettere, & in voci habbiamo fatto intorno à questo, e per noi stessi, e per i Parochi, e Predicatori, & altri nostri ministri, e cooperatori in priuato & in pubblico, con il popolo tutto, & anco con i Magistrati di questa Città; nè le diligenze fatte sopra ciò daloro, hanno bastato fin qui à rimediar à si fatti scandali e peccati publici: habbiamo deliberato di aggiungere hora alcune più efficaci provisioni, prima che sia come necessitata la diuina giustitia à castigar peccati così graui, con mandar alcuna vniuersal calamità o sterminio sopra tutto il popolo, come già hauea cominciato con la pestilenza.

Prima dunquc renouiamo l'Editto sotto il d<sup>o</sup> 13. di Nouembre dell'anno 1574. publicato da noi sopra la conuersione nelle Chiese; & ordiniamo, che da tutti i parochi di questa Città & dioceſe sia di nuovo letto al popolo solennemente frā la Messa insieme con questo nostro secondo Editto, e da tutti, a chi si spetta, obseruato inuiolabilmente l'uno è l'altro.

Poi in oltre per l'officio nostro, e per l'autorità dataci in qualunque modo da sacri canoni, e concilij, e da constitutioni de sommi Pontefici, e specialmente dal sacro Concilio di Trento, anco come delegati della santa Sedia Apostolica, con questo nostro Editto, per prima, seconda, terza e perentoria monitione, commandiamo come qui à basso, in virtù di santa obbedienza, e sotto pene ad arbitrio nostro, etiam di interdetto dalla Chiesa inclusiū, & anco di scomunica in sufficio, & altre

pene da incorrersi; e declararsi, & infliggersi ad arbitrio nostro, secondo la qualità della colpa, e cōtumacia di chi contrafarà.

Che nella Città gl'huomini di quali voglia stato, grado, e condizione che siano, dopo mezz'ora dal suono del campanone grosso della Chiesa nostra Metropolitanā fino à mezzo di, e le donne dal mezzo di sino à sera, non vadano né i giorni di festa alla Chiesa di S. Maria di San Celso, nè in qual si voglia giorno à quella o' altra Chiesa della Città, dove sia all' hora Indulgenza plenaria, o la statione di Roma, ouero si celebri quel giorno la festa principale di detta Chiesa, o per occasione di altra festa d'indulgenza, o' altra diuotione frequente di genti.

Che ne anco vadino huomini, ne donne all' oratione delle 40. hore ordinarie in questa Città, in quelle ore che di sopra gli vietiamo respectuamente, eccettuati quelli, a quali per il comparto fatto dalli nostri deputati, secondo il solito di questa oratione, toccherà d' andarvi à quell' ora.

Che in tutti i casi, alle Chiese dove siano l' oratione delle 40. hore, o la statione di Roma, o' altra solennità, o concorso di genti come di sopra, nè anco la mattina, vadano donne tutta, nè parte della strada, in altro modo che à piede.

Da tutto ciò eccettuamo le persone, alle quali per infermità, indispositione, grauidanza, o' altro ragione uole impedimento, farà da no i concessa licenza in scritto di andar altrimeti, o in altro tempo: le quali però quando non osservino il modo espresso da noi nella licenza, sia nulla la licenza, & esse sotto pene & obbligate alle medesime pene.

Eccettuamo anco, che i contadini, & altre persone habitanti di fuori della Città, possano liberamente andar ad ogni Chiesa da tutte le hore in queste occasioni: gli habitanti di ciascuna parochia possano andare à tutti i tempi al loro Chiesa parochiale, & alle processioni particolari, che facesse la vicinanza di essa parochia à qual si voglia Chiesa, conueniendoi processionalmente, distinte le donne da gli huomini; e

attio

otto il popolo possa sempre andare alla Chiesa commune matrice de tutti, cioè alla Chiesa Metropolitana; è parimente che tutti possano andare anco nelle hore di sopra prohibite in ogni Chiesa à dire le prediche, & sacre letzioni.

Eccettuamo anco che i sefuidori de le gentildonne possino accompagnarle anche nelle hore, nelle quali vetiamo alli huomini andarui.

In oltre riferiamo, è dichiariamo ri-feruati à noi tutti i peccati mortali, che con parole, gesti, ouero altri atti lasciu-  
fi commetteranno da questo giorno innanzi nella Città, ouero nella diocese, da huomini ò donne, nelle Chiese, e luoghi sacri, e vie pubbliche, etiam dalle fe-  
nestre, e porte delle botteghe, ouero ca-  
se, nelle occasioni delle donne che vi so-  
no, e passano per andar ò tornar dalle di-  
uotioni dette di sopra: è reuochiamo  
quanto à questi casi hora à noi riferuati,  
ogni facoltà da noi concessa da qui in  
dietro à qual si voglia confessore: è com-  
mandiamo à tutti i Sacerdoti secolari e  
regolari sotto pena di escomunicazione  
late sententiæ, che non assoluino, chi  
sarà da qui innanzi, incorso in questi ca-  
si riferuati, senza la facoltà scritta da  
noi, ò dal Reuerendo Ordinario peni-  
tentiero maggior della Chiesa nostra  
Metropolitana: la qual licenza sialdata  
dopo il presente Editto: è quando cinco  
gli sarà concessa la facoltà di assoluere  
in simili casi, non assoluono contra la di-  
spositione de i sacri Canoni, e decreti  
del Concilio di Trento, e notri prouinciali, e tauoletta nostra già publicata de  
casi riferuati, quelli che haueranno pu-  
blica e notoriamente peccato, senza che  
preceda la pubblica satisfattione, e peni-  
tenza.

Questo nostro Editto, & ogni sua di-  
sposizione ordiniamo, che habbia vigo-  
re fino à tato, che noi veduta vera emen-  
datiōne, daremo espressamente in scrit-  
to altro ordine.

AMMONIAMO POI, essor-  
tiamo, e preghiamo per la misericordia  
di Dio tutti si huomini come donne, che  
fuori delle hore che habbiamo di sopra  
vietate distintamente à loro, conuenghi  
frequente ognuno alle Chiese, dove è

stazione, indulgenza, oratione di qua-  
rant' hore, ò altra diuotione.

Che ognuno si nell'andare, come nel  
torfare, fughi ragionamenti vani, & al-  
tra cosa, che non conuenga alla diuotio-  
ne, & alla indulgenza perche si va, & in  
somma qual si voglia cosa, che possa of-  
fendere la maesta di Dio.

Che ciascuna donna di qual si voglia  
grado e conditione, nell'andare alle di-  
uotioni lasci ogni vanità nel vestire e  
nell'ornarsi, & vadi con ogni santa mo-  
destia Christiana, e co' habito demesso.

Quanto poi al velarsi intieramente,  
come habbiamo ordinato nel nostro Edi-  
tto nel conuersare sanctamete in Chie-  
sa, lo faccia ciascuna di maniera, che no  
habbiamo à effeguire contra di loro le  
censure e pene; come faremo, & habbia  
mo ordinato che i nostri Vicarij e mini-  
stri facciano irremissibilmēte per l'au-  
tore, poiche in alcune, dopo farta sole-  
citudine nostra, si vede si lunga contu-  
macia, e disobediēza. In qnarum rerum fidem, hoc nostrum  
editum sigillo Archiepiscopali Sancti  
Ambrosij muniri, subscriptioneque Re-  
uerendi Ordinarij Cancellarij nostræ  
Ecclesie Mediolanensis signari, idemq;  
basilicæ Metropolitanæ nostra valuis  
astigi, & ab unoquoque parochio legi, &  
promulgari mandauimus. Dat: Medio-  
lani, die 8. Martij. 1578.

Carolus Card. tit. S. Praxed. Archiep.

**EDICTVM, ET DECRETVM**  
de Dominica prima Qua-  
dragestimæ.

Carolus S. R. E. Presbyter Cardinalis  
Tit. S. Praxedis, Dei & Apostolicæ  
Sedis gratia Archiepiscopus sanctæ  
Ecclesie Mediolanensis.

DESSIMO à tutti notitia l'anno  
passato 1576. con una nostra lette-  
ra publicata il primo di Marzo, dopò  
matura consideratione e consulta fatta,  
si in Roma, come in questa Città, con  
persone dotte, religiose, e di molta pru-  
denza, che il principio della Quadrage-  
sima